



N° PAP-02551-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 18/07/2024 al 02/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
EMANUELA MARTUCCI

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78/2024 del 18/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ERCOLANO E ANGRI PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DIPENDENTE CATELLO GIOVANNI ALFANO, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", IN POSIZIONE DI "SCAVALCO CONDIVISO", ART. 23 CCNL DEL 16.11.22

Il giorno 18/07/2024 alle ore 12:15, in Ercolano e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CIRO BUONAJUTO
LUIGI LUCIANI
GIOACCHINO ACAMPORA
MARIARCA CASCONI
ANNA GIULIANO
LUCIO PERONE
CARMELINA SAULINO
NUNZIO SPINA

PRESENTI	ASSENTI
P*	
P	
P*	
P*	
P	
P	
	A
P	

*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti: 7 Assenti: 1

Assiste: LUIGI VOSA - Segretario Generale

Presiede: CIRO BUONAJUTO - Sindaco

Identificati "a video" i partecipanti collegati telematicamente da parte del Segretario Comunale, attestato sempre da quest'ultimo che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante ed accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Verificato il numero legale, CIRO BUONAJUTO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di consultazione



LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ERCOLANO E ANGRI PER L’UTILIZZO PARZIALE DEL DIPENDENTE CATELLO GIOVANNI ALFANO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, IN POSIZIONE DI “SCAVALCO CONDIVISO”, ART. 23 CCNL DEL 16.11.22”;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente verbale da parte del Segretario verbalizzante, salvo non risultino espresse osservazioni in merito, è attestata la conformità alle leggi dell’azione amministrativa, ai sensi e nei limiti dell’art. 50 comma 2 dello Statuto;

RITENUTO di dover procedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevolmente espressi resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1) di **approvare** la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ERCOLANO E ANGRI PER L’UTILIZZO PARZIALE DEL DIPENDENTE CATELLO GIOVANNI ALFANO, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, IN POSIZIONE DI “SCAVALCO CONDIVISO”, ART. 23 CCNL DEL 16.11.22”;

2) di **dichiarare** la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione, con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



LUIGI VOSA
18.07.2024
12:39:57 UTC



CIRO BUONAJUTO
COMUNE DI ERCOLANO
Delib. N° 00078/2024 del 18/07/2024
18.07.2024 14:24:24 UTC



CIRO BUONAJUTO
COMUNE DI ERCOLANO
18.07.2024 14:24:44 UTC



EMANUELA
MARTUSCI
18.07.2024 14:29:03 UTC

CONVENZIONE EX ART.23 CCNL DEL 16.11.2022 ed ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N.145 DEL 2018

Con la presente scrittura privata sottoscritta con firma digitale;

TRA

- il Comune di Angri rappresentato da _____, in qualità di _____ autorizzato con delibera di G.C. n. .
- il Comune di Ercolano rappresentato da _____, in qualità di _____ autorizzato con delibera di G.C. n. ;

PREMESSO

- che con nota prot. n. ___ del _____ il Comune di Angri chiedeva al Comune di Ercolano di stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022 del dipendente a tempo indeterminato e pieno, sig. Catello Giovanni Alfano, con lo svolgimento di n.18 ore presso il Comune di Ercolano e n. 18 ore presso il Comune di Angri;
- che con delibera di G.C. n. ___ del ___ il Comune di Ercolano si manifestava disponibile a stipulare la convenzione e ne approvava lo schema;
- che con delibera di G.C. n. ___ del _____ il Comune di Angri approvava lo schema della convenzione;
- che i Comuni di Angri e di Ercolano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto il 16.11.2022 e dell'art.1, comma 124 della legge 145 del 2018, ritengono rispondente ai principi di economicità ed efficienza degli Enti stipulare una convenzione in base alla quale l'istruttore amministrativo, Catello Giovanni Alfano, dipendente a tempo pieno (trentasei ore) ed indeterminato del Comune di Ercolano, presterà servizio per un massimo di 18 ore settimanali presso il Comune di Angri fino al 31.12.2024, continuando a prestare la propria attività per il Comune di appartenenza per ulteriori 18 ore settimanali;
- che il dipendente Catello Alfano ha espresso il proprio assenso con la sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Angri è autorizzato ad utilizzare l'istruttore amministrativo, Catello Giovanni Alfano, dipendente di ruolo del Comune di Ercolano a partire dal _____, ex cat. C1, per attività di istruttore amministrativo, da assegnare all'Ufficio personale, così come previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. 16.11.2022 ed art.1, comma 124 della legge n.145 del 2018 per n. 18 ore settimanali.

Art. 2 - DURATA E MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il periodo di utilizzo viene determinato dal e fino al 31.12.2024. La presente convenzione potrà essere prorogata previo assenso di tutti i soggetti interessati.
2. L'assegnazione si intende conferita per n.18 ore settimanali che il dipendente svolgerà presso il Comune di Angri nei giorni da concordare con il Responsabile UOC Affari Generali del Comune di Angri e del Responsabile del settore del Comune di Ercolano in base alle esigenze del servizio di assegnazione del Comune di Ercolano.
3. Eventuali variazioni di orario che interferiscono con l'attività lavorativa prestata dal dipendente

presso il Comune di appartenenza dovranno essere preventivamente concordate tra le due amministrazioni.

4. L'orario lavorativo massimo del dipendente non dovrà comunque essere complessivamente superiore alle 36 ore settimanali.

5. Il dipendente ha diritto al riposo giornaliero e settimanale previsto dalle normative vigenti.

6. Le ferie annuali dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

ART.3 – CONDIZIONI e TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

2. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

3. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione; l'importo annuale della indennità di posizione è riproporzionata in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

4. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore (Comune di Angris), il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

ART. 4 - RIMBORSO ALL'ENTE DI APPARTENENZA

1. Il Comune di Angris rimborserà al Comune di Ercolano un importo pari alle ore di lavoro convenute comprensivo di oneri a carico dell'Ente.

2. La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza mensile, previa presentazione di apposito conteggio da parte del Comune di appartenenza attestante gli importi dovuti.

Art. 5 - RECESSO

1. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza stabilita con preavviso di almeno quindici giorni.

2. Il Comune di Ercolano si riserva altresì il diritto di recesso nel caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di rimborso che sia superiore a 90 giorni.

3. Lo scioglimento della presente convenzione potrà avvenire, osservando il medesimo termine di preavviso, anche nel caso in cui il dipendente comunichi la propria indisponibilità a continuare il rapporto ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022.

Art.6- RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto si rinvia alla normativa di cui al D. Lgs.165 del 2011 e ss.mm. nonché all'art.23 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali del 16.11.2022, che qui si intendono interamente richiamati.

Le parti sottoscrivono appositamente ed accettano espressamente l'art. 5 della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 cod.civ.

Per il Comune di Angri

.....

Per il Comune di Ercolano

.....

Per accettazione dell'incarico
Il dipendente comunale

.....

Documento di consultazione





COMUNE DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Settore II: AMMINISTRATIVO

Dirigente: Dr.ssa Mariamaddalena Leone

Istruttore Amministrativo: Dr.ssa Giovanna Fortunato

Il Sindaco: Avv. Ciro Buonajuto

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ERCOLANO E ANGRÌ PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DIPENDENTE CATELLO GIOVANNI ALFANO, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", IN POSIZIONE DI "SCAVALCO CONDIVISO", ART. 23 CCNL DEL 16.11.22

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'Ordinamento degli Enti Locali prevede disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi per la gestione in forma associata di servizi e funzioni;
- in particolare, l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 sancisce la possibilità, per gli Enti Locali, di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, stipulando convenzioni in cui siano stabiliti fini, durata, forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- a questo si aggiunge la flessibilità organizzativa introdotta dal Dlgs. N. 165/2001 e le norme di finanza pubblica che contribuiscono a promuovere fenomeni di natura pattizia tra amministrazioni qualora si ritengano necessarie per rispondere al meglio all'interesse pubblico;
- le leggi finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni hanno previsto la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 0032401/2024 del 27/05/2024 il Comune di Angri ha richiesto l'utilizzo parziale, tramite convenzione ex art. 23 CCNL del 16/11/2022, per 18 ore settimanali del dipendente Catello Giovanni Alfano - profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" – fino al 31/12/2024;
- con nota prot. n. 0041749/2024 del 09/07/2024 il Dirigente del Settore IV ha comunicato, in calce alla richiesta di cui sopra, di aver preso visione della richiesta avanzata dal Comune di Angri e ha comunicato, altresì, al Settore II di poter procedere con gli adempimenti di competenza;
- il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità a prestare attività lavorativa presso il Comune di Angri;

RAVVISATO che l'art. 30 comma 2 del Tupo recita che: *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale"*



COMUNE DI ERCOLANO (Città Metropolitana di Napoli)

di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

VISTO il CCNL Regioni ed Enti Locali del 16/11/2022 ed in particolare l'art. 23 secondo cui:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a



COMUNE DI ERCOLANO (Città Metropolitana di Napoli)

carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.”;

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta dei dipendenti, ai sensi del richiamato art. 23 del CCNL del 16/11/2022, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi all'art. 96 prescrive che *“Il Comune e altri Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004. Lo scavalco è attivato previa deliberazione della Giunta comunale di approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti con l'altro Ente Locale.”;*

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali di Ercolano e di Angri hanno concordato l'utilizzo del dipendente del Comune di Ercolano, Catello Giovanni Alfano, inquadrato nell'Area degli Istruttori, per 18 ore settimanali presso il Comune di Angri e per 18 ore settimanali presso il Comune di Ercolano, fino al 31/12/2024 dalla data di stipula, salva la possibilità di rinnovo dell'accordo;

EVIDENZIATO che:

- con il distacco temporaneo, a tempo parziale, si determina una precaria utilizzazione del dipendente presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento è inserito, senza che si modifichi lo stato giuridico e senza che si costituisca con tale soggetto un nuovo o diverso rapporto di impiego ma solo di creare nel lavoratore l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente (Cassazione Civile, sez. 1, 17/07/1987, n. 6292);
- il dipendente distaccato mantiene la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico a cui provvede l'Ente di appartenenza, dietro rimborso da parte dell'ente presso cui il dipendente è distaccato;
- la Corte dei Conti ha evidenziato che con l'istituto in oggetto si ha l'utilizzazione del lavoratore, mediante l'istituto del cd. Scavalco condiviso, che non perfeziona una ipotesi di comando temporaneo né un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di



COMUNE DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR del 07/10/2013);

ESAMINATO lo schema di convenzione allegato, disciplinante i rapporti giuridici ed economici fra le parti (Enti) in ordine all'utilizzo del personale del Comune di Ercolano da parte del Comune di Angri;

PRECISATO:

- che ai sensi dell'art. 23 del CCNL in argomento, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

-che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 – Orientamenti Applicativi);

RITENUTO necessario approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

La Giunta voglia valutare quanto riportato nella presente proposta assumendo le determinazioni ritenute necessarie e opportune.

L'Istruttore Amministrativo
Dr.ssa Giovanna Fortunato

Giovanna
Fortunato
12.07.2024
07:59:29
GMT+01:00





COMUNE DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

II DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria che precede e fatta propria ai fini della premessa alla presente;

Visti gli atti citati in premessa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

l'adozione della presente proposta e del seguente dispositivo:

- 1. di approvare** l'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'utilizzo, da parte del Comune di Angri, dell'Istruttore Amministrativo Catello Giovanni Alfano, in servizio presso questo Ente, dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31/12/2024 e per n. 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124 della Legge 145/2018;
- 2. di autorizzare** il Dirigente del Settore Amministrativo alla stipula con il Comune di Angri della predetta convenzione;
- 3. di stabilire** che al dipendente Catello Giovanni Alfano sarà corrisposto il trattamento economico nella misura prevista nell'allegata convenzione a stipularsi;
- 4. di stabilire** che tutti gli importi erogati al dipendente saranno rimborsati dal Comune di Angri;
- 5. di trasmettere** la presente al Comune di Angri, al dipendente e all'Ufficio del Personale per gli adempimenti consequenziali;
- 6. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente

dott.ssa Mariamaddalena Leone

MARIAMADDALENA
LEONE
15.07.2024 12:10:04
GMT+01:00





Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ERCOLANO E ANGRI PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DIPENDENTE CATELLO GIOVANNI ALFANO, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", IN POSIZIONE DI "SCAVALCO CONDIVISO", ART. 23 CCNL DEL 16.11.22

Il Dirigente del SETTORE II - AMMINISTRATIVO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Ercolano, 15/07/2024



MARIAMADDALENA
LEONE
15.07.2024 11:11:03
UTC



EMANUELA
MARELLI
del N° 56078/2024 del 18/07/2024
18.07.2024 14:29:24
UTC



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ERCOLANO E ANGRI PER L'UTILIZZO PARZIALE DEL DIPENDENTE CATELLO GIOVANNI ALFANO, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", IN POSIZIONE DI "SCAVALCO CONDIVISO", ART. 23 CCNL DEL 16.11.22

Il Dirigente del SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Ercolano, 16/07/2024



PAOLA TALLARINO
16.07.2024
11:11:01 UTC



EMANUELA
MARTINO
Delib. N° 60078/2024 del 18/07/2024
18.07.2024 14:29:25
UTC

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
CIRO BUONAJUTO

Segretario Generale
LUIGI VOSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Ercolano, 18/07/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/07/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 78/2024 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Ercolano, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



LUIGI VOSA
18.07.2024
12:39:55 UTC



CIRO BUONAJUTO
COMUNE DI ERCOLANO
Del. G. N° 00078/2024 del 18/07/2024
18.07.2024 14:24:43 UTC



EMANUELA
MARTUCCI
18.07.2024 14:29:26
UTC